

REGOLAMENTO (CE) N. 258/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2005

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchiesta precedente e misure esistenti

- (1) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina sono costituite da dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio⁽²⁾ e da un impegno offerto da un esportatore croato e accettato dalla decisione 2000/137/CE della Commissione⁽³⁾. L'aliquota di dazio applicabile alle importazioni originarie della Croazia è del 23%, mentre l'aliquota di dazio applicabile alle importazioni originarie dell'Ucraina è del 38,5%.

2. Apertura

- (2) Il 23 novembre 2002, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta.
- (3) L'inchiesta è stata avviata a seguito di una domanda presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell'Unione europea per conto dei produttori che rappresentano più del 75% della produzione comunitaria complessiva.
- (4) Va notato che alla stessa data, il 23 novembre 2002, è stato aperto anche un riesame delle misure in vigore sulle importazioni dello stesso prodotto, vale a dire di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio non legato, originari della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca⁽⁵⁾. Le misure nei confronti di Polonia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca sono decadute a seguito dell'allargamento dell'Unione europea il 1º maggio 2004. A seguito del regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio⁽⁶⁾, le misure in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Russia e della Romania non vengono temporaneamente più applicate a partire dal 21 luglio 2004. Il riesame di tali misure è ancora in corso.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1515/2002 (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34. Decisione modificata dalla decisione 2002/669/CE (GU L 228, del 24.8.2002, pag. 20).

⁽⁴⁾ GU C 288 del 23.11.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 288 del 23.11.2002, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10.